Libertà. *Eguaglianza.*

REPUBBLICA CISALPINA

ESTRATTO DE' REGISTRI DEL COMITATO DI GOVERNO

Seduta del giorno 21. Piovoso Anno IX. Repubblicano.

La Consulta Legislativa ha fatto deporre negli Atti del Comitato di Governo la seguente

LEGGE

LIBERTÀ *EGUAGLIANZA*

„ Milano li 15. Piovoso Anno IX. Repubblicano.

„ LA CONSULTA LEGISLATIVA DELLA REPUBBLICA CISALPINA

„ Considerando, che la moltiplice varietà de' pesi, e misure, che si „ praticano nelle diverse parti della Repubblica, riesce di somma difficoltà nelle contrattazioni commerciali;

„ Considerando, che l'ignoranza de' diversi rapporti delle suddette „ misure ridonda sempre a danno del popolo meno istruito;

„ Considerando, che un bene istituito Governo deve porre riparo a siffatto disordine con un metodo facile, ed uniforme;

„ Riconosciuta l'ingenua proposta dal Comitato di Governo con suo „ Messaggio de' 25. Frimale prossimo passato

„ DETERMINA

„ 1. In tutta la Repubblica vi è uniformità di pesi, e misure.

„ 2. L'unità fondamentale di tutte le misure è il *braccio*; la sua „ lunghezza determina le misure lineari; il suo quadrato quelle di superficie; il suo cubo, quelle di capacità.

„ *Misure lineari.*

„ 3. Il braccio corrisponde a 36. pollici, 11. linee, e $295{,}936$. „ millionesimi di linea del piede parigino.

„ 4. Il braccio si divide in dieci parti eguali, che si chiamano „ *once*; queste in altre dieci parti, che si chiamano *punti*, e questi „ in altre dieci parti, che si chiamano *atomi*.

„ 5. Mille braccia lineari determinano il *miglio* Cisalpino.

„ *Misure di superficie.*

„ 6. Diecimila braccia quadrate costituiscono una *tornatura* di terra. „ Essa si divide in dieci parti eguali, che si chiamano *pertiche*; queste „ in altre dieci parti, che si chiamano *tavole*; e queste in altre dieci „ parti, che sono le braccia quadrate.

„ 7. Tre braccia in lungo, ed uno in largo determinano il *braccio* di legname, con cui misurare le tavole, o siano asse.

„ *Misure di capacità per li fluidi.*

„ 8. La misura elementare è la Pinta, la sua capacità è determinata dall'once cubica del suddescritto braccio.

„ 9. Cento pinte formano la *Brenta*. Essa si divide in dieci parti „ eguali, che si chiamano *Secchi*; questi in altre dieci, e sono le pinte.

„ 10. La Pinta si divide in dieci parti eguali, che si chiamano „ *Bicchieri*; questi in altre dieci parti, che si chiamano *once*; queste „ in altre dieci parti, che si chiamano denari.

„ *Misure di capacità per li solidi.*

„ 11. La misura elementare è la *Mina*; la sua capacità è determinata da due once cubiche del suddetto braccio.

„ 12. Cento mine costituiscono il *Sacco*; esso si divide in dieci „ parti eguali, che si chiamano *Staia*; queste in altre dieci parti, e „ sono le *Mine*.

„ 13. La Mina si divide in dieci parti eguali, che si chiamano „ *Coppi*; questi si dividono in altre dieci parti, che si chiamano *Coppelli*.

„ 14. Il braccio cubo determina la misura, con cui misurare i „ materiali.

„ *Misure di peso.*

„ 15. La misura elementare è il *denaro*, il suo peso corrisponde „ a grani 18,, e 8275. diecimillesime del grano, peso di marco di Parigi.

„ 16. Mille denari formano la *libbra*; essa si divide in dieci parti „ eguali, che si chiamano *once*; questi si dividono in altre dieci parti, „ che si chiamano *grossi*; questi in altre dieci parti, e sono i denari.

„ 17. Il denaro si divide in dieci parti eguali, che si chiamano „ *grani*; questi in altre dieci parti, che si chiamano *centesimi*.

„ 18. Cento libbre determinano il *quintale*; esso si divide in „ dieci parti eguali, che si chiamano *pesi*; questi si dividono in altre „ dieci parti, e sono le *libbre*.

„ 19. All' attivazione della presente Legge sono abolite tutte le „ misure, e pesi finora usati nelle diverse parti della Repubblica.

„ 20. Le Stoffe si misurano col *braccio*; i Fluidi colla *Brenta*; „ i Grani, e Legumi col *Sacco*; e le altre cose dalla consuetudine „ determinate con la *libbra*, e loro parti decimali suddescritte.

„ 21. Ogni atto pubblico di compra, e vendita, tanto in peso, che „ in misura dovrà esser descritto colle suddette misure, e pesi: in „ caso diverso non è attendibile in giudizio.

„ 22. Qualunque pubblico Venditore, il quale sarà trovato ven„ dere, o ritenere misure, e pesi aboliti colla presente Legge in„ correrà nella pena di lire cento verti di Milano, applicabili per „ metà al pubblico Erario, e l'altra metà all' Accusatore.

„ 23. Qualunque Venditore pubblico, o privato, che avrà in „ qualsisia modo alterato le misure, o pesi, incorrerà nella pena di „ seicento lire di Milano applicabili come sopra; se sarà recidivo, „ oltre il doppio della pena pecuniaria, soggiacerà fino a sei mesi di „ carcere a norma de' casi. In caso d'insolvibilità il reo sconterà la „ multa incorsa con altrettanti giorni di carcere in ragione di lire tre „ al giorno.

„ 24. Per le misure di peso si farà uso tanto delle Bilance, „ quanto delle Stadere.

„ 25. Il Governo fa compilare le Tabelle di rapporto delle mi„ sure, e pesi nuovi alle misure, e pesi usati nei diversi luoghi della „ Repubblica, e le dirama per tutti i Dipartimenti. Trasmette altresì „ ad ogni Capo-Luogo di Distretto i campioni per servire di modello

„ 26. Il Governo istituisce dei Verificatori: fissa i luoghi di loro „ residenza, e pubblica le discipline convenienti all' esatta esecuzione „ della presente Legge.

„ La presente Legge sarà stampata, ed attivata col primo di „ Vendemmiale anno X. Frattanto il Governo fa disporre i Campioni, „ e le Tabelle di rapporto, affinchè ogni Cittadino possa esserne istruito.

Firmat. PETIET PRESIDENTE.

„ Sott. *MACCHI Segretario.*

Il Comitato di Governo ordina, che la premessa Legge sia munita del Sigillo della Repubblica, stampata, pubblicata, ed eseguita.

LUOGO DEL SIGILLO

IL COMITATO DI GOVERNO

SOMMARIVA = VISCONTI = RUGA.

CLAVENA *Segretario Generale.*

Nella Tipografia di Luigi Veladini Contrada S. Redegonda.